

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69/2016

Seduta del 30.05.2016

OGGETTO APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA, IL COMUNE DI CADONEGHE, IL COMUNE DI VIGODARZERE E S.P.E.S. (SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI) PER LA GESTIONE COMPARTICIPATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN CADONEGHE E DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIGODARZERE

L'anno 2016 addì 30 del mese di maggio alle ore 19.10 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1. SCHIAVO Michele	Sindaco	P
2. GASTALDON Mirco	Vice Sindaco	P
3. GIACOMINI Denis	Assessore	P
4. NANIA Enrico	Assessore	P
5. VENTURATO Paola	Assessore	P
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia	Assessore	P

e pertanto complessivamente presenti n. 6 componenti della Giunta

Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele.

Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.

La seduta è legale.

<p>N. 554 registro atti pubblicati</p> <p><b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b> (ART. 124 d. Lgs. 267/2000)</p> <p>Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 10.06.2016</p> <p>Addì 10.06.2016</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>	<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</b> (art. 134 D. Lgs. 267/2000)</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il</p> <p>Addì</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>
<p>Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il 10.06.2016</p> <p>Addì 10.06.2016</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA, IL COMUNE DI CADONEGHE, IL COMUNE DI VIGODARZERE E S.P.E.S. (SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI) PER LA GESTIONE COMPARTICIPATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN CADONEGHE E DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIGODARZERE**

PREMESSO che i Comuni di Cadoneghe e di Vigodarzere, con proprie deliberazioni consiliari rispettivamente n. 66 in data 26.10.2009 e n. 11 in data 09.04.2013, hanno conferito all'Unione dei Comuni del Medio Brenta le funzioni inerenti, fra l'altro, l'organizzazione del servizio pubblico di Asilo Nido;

DATO ATTO che l'Unione dei Comuni del Medio Brenta ha quindi tra i propri servizi alle famiglie il servizio di asilo nido – disciplinato con Regolamento approvato con deliberazione n. 3 in data 29.04.2014 - presso le strutture site rispettivamente in Cadoneghe (Pd), Via L. Ariosto n. 6 (capacità ricettiva n. 53 posti di bambini compresi tra i 3 e i 36 mesi) ed in Vigodarzere (Pd), Via Stradona n. 43 (capacità ricettiva n. 34 posti di bambini compresi tra i 3 e i 36 mesi);

RICHIAMATO l'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RICORDATO che nel 2013 l'Unione dei Comuni del Medio Brenta, avendo verificato la carenza, al proprio interno, di personale con le richieste professionalità ai fini del coordinamento didattico educativo, del coordinamento psicopedagogico, del servizio di formazione nonché della gestione delle cucine interne, ha stipulato un accordo ai sensi dell'art. 15, Legge n. 241/1990 con l'IPAB SPES - che aveva ed ha tuttora la disponibilità di tali risorse – per la gestione in collaborazione del servizio Asilo nido nelle due strutture sopra citate nel triennio 2013/2016;

CONSIDERATO che tale accordo è in scadenza il 31 agosto 2015 e che l'Unione dei Comuni e i Comuni associati non intendono dismettere il ruolo attivo finora svolto nella gestione del servizio e, vista la positiva esperienza di cooperazione con SPES del triennio appena trascorso, intendono proseguire nella stessa;

ATTESO che:

- il succitato art. 15 della Legge n. 241/1990 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del raggiungimento di un risultato comune (Cass. Civ., 13 luglio 2006, n. 15893): modello che si caratterizza per la flessibilità dello strumento negoziale, in grado di consentire la realizzazione di interazioni effettive tra i soggetti pubblici stipulanti, e per lo svolgimento di un ruolo attivo da parte dei suddetti soggetti, anche se non necessariamente nella stessa misura, con la conseguente effettiva divisione di compiti e responsabilità;

- nella determinazione n. 7/2010 dell'AVCP (ora ANAC) sull'applicazione dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, si sostiene, con particolare riferimento alla nozione di "interesse comune" di cui al primo comma dell'articolo, che la formulazione, "per quanto generica, sotto il profilo oggettivo pare circoscrivere, per le pubbliche amministrazioni, la possibilità di stipulare accordi alle ipotesi in cui occorra disciplinare un'attività che risponde non solo all'interesse di entrambe le parti, ma che è anche comune. In proposito si specifica che il citato articolo 15 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico";

- la seconda Sezione del Consiglio di Stato si è espressa sull'argomento con il parere n. 1178 del 22 aprile 2015, nel quale si afferma che per attività oggetto di accordo si intende "qualsiasi tipo di attività giuridica, comprese quelle materiali da svolgere nell'espletamento di un pubblico servizio e direttamente in favore della collettività, e che gli accordi ai sensi dell'art 15 L. 241/1990

rappresentano una particolare categoria di cooperazione pubblico-pubblico cd. non istituzionale/orizzontale, cui restano del tutto estranee le reciproche controprestazioni e la logica dello scambio”;

- negli ulteriori pareri formulati dall'ANAC sugli accordi ex art. 15, Legge n. 241/1990, in particolare il parere del 27/02/2014 ed il parere AG 70/2015/AP, tra l'altro si sottolinea che i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

- le nuove direttive europee del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE sugli appalti pubblici e 2014/25/UE sulle procedure d'appalto nei settori speciali) hanno definito con maggiore dettaglio le connotazioni dell'istituto in esame;

- il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 – con cui sono state recepite le succitate direttive comunitarie - all'art. 5, rubricato “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”, dispone che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del medesimo codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

**RICHIAMATO** l'art. 1 della L.R. n. 32/1990, il quale sancisce che “la Regione del Veneto, in armonia con l'art. 4 dello Statuto e con le leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, promuove e sostiene l'attività educativo-assistenziale degli asili nido, onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale”; l'art. 10 della stessa Legge stabilisce che “il servizio di asilo nido può essere svolto anche tramite rapporti di convenzione tra comuni o consorzi di comuni e soggetti pubblici e privati”;

**DATO ATTO** che SPES, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza:

- è nata nel 2006 dalla fusione tra le II.PP.A.B. O.P.A.I. (Opera Padovana Assistenza Istruzione), sorta per iniziativa di cittadini padovani che nel 1845 fondarono gli “Asili di Carità per l'infanzia in Padova”, destinati all'educazione e all'assistenza delle giovani generazioni, e S.E.E.F. (Servizi Età Evolutiva e Famiglia), istituzione già oggetto di fusione, nel 1990, di quattro II.PP.A.B. padovane, l'I.P.A.I. (Istituto Provinciale Assistenza all'Infanzia), sorto nel 13° secolo dalla cosiddetta “Ruota degli Esposti”, l'I.P.I. (Istituto Padovano per l'Infanzia), gli Istituti Riuniti (che accorpavano l'ospizio Orfani nazareni e l'istituto Vittorio Emanuele II per orfani e derelitti) e la Colonia Marina Principi di Piemonte sita in località Alberoni al Lido di Venezia;

- è Ente disciplinato dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dalla normativa regionale di settore; nel proprio Statuto ha stabilito come sua missione, finalità e valori ispiratori “*la promozione del “ben-essere” di bambini e adolescenti e il sostegno a compiti educativi e sociali delle famiglie, anche di quelle disagiate o in difficoltà nei rapporti con i figli. La missione viene perseguita riconoscendo le peculiarità, le necessità e le potenzialità della persona, nella consapevolezza che la famiglia è parte di un contesto di relazioni, fonte di scambio e ricchezza reciproca. Le azioni dell'Ente sono volte a costruire una comunità solidale, capace di accogliere la persona e di favorirne lo sviluppo armonico*” (art. 4); tra i

propri obiettivi e servizi ha previsto quello di “sviluppare, promuovere e gestire servizi volti ad agevolare i compiti educativi e sociali delle famiglie. In particolare l’Ente gestisce: (...) servizi educativi, scolastici, parascolastici, ludici e ricreativi destinati all’infanzia e all’adolescenza” (art. 5);

- è Ente pubblico soggetto alla vigilanza e al controllo della Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto, ai sensi della L.R. n. 55/1982 ss.mm.;
- ha natura di “Ente non commerciale” dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, si propone come un soggetto qualificato nella progettazione, promozione e gestione di servizi per l’infanzia assicurando attualmente il funzionamento di diciotto sedi operative con più di milletrecento utenti;

CONSIDERATO che:

- l’articolo 11 del vigente Statuto dell’Unione sancisce che l’Unione “favorisce forme di collaborazione con Enti Pubblici operanti nell’ambito territoriale ispirandosi a principi di leale collaborazione e mutua solidarietà”;
- l’articolo 2, comma 3 dello Statuto del Comune di Cadoneghe prevede che “il Comune, promuove la cultura della pace, lo sviluppo civile, sociale, multiculturale, professionale, economico della comunità, tutela la salute dei propri cittadini e la solidarietà verso le fasce più deboli e promuove e tutela i diritti dell’infanzia in tutti i suoi aspetti e in particolare favorendone l’accesso ai servizi educativi”;
- l’articolo 2, comma 2 lett. b) dello Statuto del Comune di Vigodarzere dispone che “il Comune riconosce e tutela la famiglia, quale società naturale, sede primaria dello sviluppo della persona umana”;

TENUTO conto che i Comuni di Cadoneghe e di Vigodarzere non hanno conferito all’Unione dei Comuni del Medio Brenta le funzioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri immobili destinati a servizio pubblico, esercitando in proprio le stesse anche in relazione alle sopra citate strutture adibite ad asilo nido e che gli stessi inoltre provvedono:

- alla stipula dei contratti relativi alle utenze di energia elettrica, acqua, gas, telefono e al pagamento degli addebiti di somministrazione;
- all’idonea copertura assicurativa dei rispettivi immobili, stipulando le apposite polizze;

RIBADITA la volontà dell’Unione e dei Comuni associati di Cadoneghe e di Vigodarzere di proseguire la gestione diretta partecipata dei due rispettivi asili nido, in quanto ritenuta idonea al soddisfacimento del preminente interesse pubblico al mantenimento degli attuali elevati livelli sia di qualità che di efficienza ed economicità del servizio erogato in favore dei minori residenti e delle loro famiglie;

RICHIAMATO a questo proposito il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016/2018, approvato dal Consiglio dell’Unione con propria deliberazione n. 7 del 25 maggio 2016, in cui si è definito il seguente indirizzo strategico: “assicurare continuità alla positiva collaborazione con l’ente pubblico di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza con il quale è in essere la gestione partecipata degli asili nido comunali di Cadoneghe e Vigodarzere”, cui è connesso l’obiettivo di “concludere l’accordo per il rinnovo della collaborazione di cui all’indirizzo strategico, in modo che sia data continuità alla gestione partecipata dei due asili nido comunali di Cadoneghe e Vigodarzere”;

VALUTATO che:

- l’offerta di un servizio pubblico socio educativo rivolto alla prima infanzia, con il fine di supportare le famiglie in ordine alla necessità lavorative e di realizzare il pieno sviluppo psico-fisico-relazionale dei bambini sino a 3 anni di età, che si persegue con l’accordo in oggetto, rientra tra gli obiettivi dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta, dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere dell’ente pubblico SPES, e può dunque qualificarsi come “interesse comune” ai

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 18.05.2016

sensi del richiamato art. 15 della Legge n. 241/1990;

- l'ente pubblico SPES dispone di risorse competenti ed idonee a supportare l'Unione dei Comuni del Medio Brenta nella gestione, in collaborazione con la stessa, del servizio pubblico di assistenza alla prima infanzia;

RITENUTO pertanto di proseguire nell'esperienza dell'accordo ex art. 15, Legge n. 241/1990 per la gestione del servizio, coinvolgendo però nell'accordo stesso anche i due Comuni associati di Cadoneghe e di Vigodarzere, in quanto si è riscontrata l'opportunità, ed anzi la doverosità, di una definizione consensuale anche dei compiti inerenti la manutenzione e gestione delle strutture, tuttora rientranti nelle funzioni dei Comuni in quanto non conferite all'Unione;

ATTESO che gli obiettivi dell'accordo sono i seguenti:

- o promuovere la valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando il sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli e riconoscendo alle famiglie stesse un ruolo primario nell'ambito educativo e sociale;
- o aiutare le madri lavoratrici nella delicata gestione genitoriale e professionale;
- o creare per i genitori momenti di confronto e di partecipazione per favorire la condivisione della propria funzione educativa;
- o accogliere e valorizzare il bambino nella propria identità nel rispetto delle diversità psicofisiche, sociali e culturali, in osservanza dei diritti dei minori;
- o rispondere ai bisogni e alle esigenze di ciascun bambino, sviluppando in modo armonico tutte le sue potenzialità;

VISTO lo schema di accordo allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione ed esaminati in particolare:

- l'art.1, rubricato "Oggetto";
- l'art. 3, in cui sono disciplinati gli obblighi delle parti;
- l'art. 12, relativo agli oneri economici;

PRESO ATTO che:

- l'accordo appare rispettoso delle condizioni fissate dall'art. 5, D.Lgs. n. 50/2016 anche in relazione alla lettera c) dello stesso, stante che al momento attuale l'Ente pubblico SPES non svolge sul mercato aperto nessuna delle attività interessate dall'accordo stesso;
- conformemente alle indicazioni dell'ANAC e del Consiglio di Stato, i movimenti finanziari tra l'Unione e Spes si configurano solo come ristoro delle spese sostenute da SPES, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;

VISTA la relazione redatta dal Responsabile dei Servizi alla Persona dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta, acquisita agli atti del Comune in data 30 maggio 2016 al n. 11209 di protocollo generale, nella quale sono indicati i costi preventivati per la gestione, comprensivi dei costi sostenuti direttamente dai Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere, nonché è riportata una comparazione tra i costi di gestione del servizio derivanti dall'accordo e i costi di gestione conseguenti all'affidamento mediante appalto operata da altri Enti;

ATTESO che tale relazione evidenzia la convenienza economica dell'accordo tra Pubbliche Amministrazioni come scelta gestionale;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di accordo allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione;

### DELIBERA

- di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra l'Unione dei Comuni del Medio Brenta, il Comune di Cadoneghe, il Comune di Vigodarzere e SPES (Servizi alla Persona Educativi e Sociali) per la gestione compartecipata dell'asilo nido comunale sito in Cadoneghe e dell'asilo nido

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 18.05.2016

comunale sito in Vigodarzere ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione;

- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI:

- Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole

In ordine alla regolarità tecnica relativa alla definizione transattiva della controversia

Cadoneghe,

Il Responsabile dei Servizi Affari Generali  
Dott.ssa Lajla Pagini

In ordine alla regolarità tecnica inerente la variazione di bilancio e alla regolarità contabile.

Cadoneghe,

Finanziari

Il Responsabile dei servizi

Rag. Vasco Saretta

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 18.05.2016

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO